



Professionisti Associati
Prato

Prato, 30 Dicembre 2020

Lettera informativa n. 76/2020

Marco Badiani
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Pierluigi Coppini
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Giulia Massari
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Simona Sguanci
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Vinicio Vannucchi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

OGGETTO: BREXIT – FOCUS SUL COMPARTO IVA

Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito avrà lo status di Stato extracomunitario; termina, infatti, il 31 dicembre 2020 il periodo di transizione previsto dall'accordo per il recesso in cui continuano a trovare applicazione le norme e le procedure comunitarie, periodo previsto per scongiurare il rischio della c.d. “*Hard Brexit*”.

Come primo effetto diretto, tutte le cessioni e gli acquisti di merci effettuati **dopo il 31 dicembre 2020** tra Regno Unito e Stati membri UE non si qualificheranno più come operazioni intracomunitarie, ma costituiranno rispettivamente **esportazioni e importazioni**.

Nello specifico, il regime IVA delle **cessioni** effettuate da un operatore italiano nei confronti di un soggetto UK sarà quello dell'esportazione **non imponibile ai sensi dell'art. 8** del D.P.R. n. 633/1972 invece che dell'attuale articolo 41, D.L. 331/93.

Per contro, gli **acquisti** di merci provenienti dal Regno Unito costituiranno **importazioni imponibili** ai fini IVA ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. n. 633/1972 e determineranno l'obbligo di **assolvere il tributo direttamente in Dogana** e non più attraverso il meccanismo del *reverse charge*.

Di là delle formalità doganali, ciò implica il versamento in dogana dell'Iva all'importazione o, in alternativa, il consumo di *plafond* se il soggetto è esportatore abituale. Ne deriverà un sicuro impulso alle operazioni d'immissione in libera pratica con introduzione dei beni in deposito Iva.

Inoltre, la perdita della qualifica di operazioni intracomunitarie comporterà il **venir meno dell'obbligo di indicazione** delle stesse nei modelli **INTRASTAT**.

Una prima problematica da affrontare riguarda le **operazioni a cavallo** di anno; per quanto riguarda le operazioni in corso al prossimo 31 dicembre, l'articolo 51 dell'accordo di recesso prevede che **se la spedizione/trasporto dei beni ha avuto inizio prima** della fine del periodo transitorio da un paese UE al Regno Unito (e viceversa), **ma si conclude successivamente** (2021), **l'operazione resta una cessione o un acquisto intracomunitario** a seconda della prospettiva. La merce va tuttavia presentata in dogana, che potrà chiedere la prova della data d'inizio del trasporto (faranno fede i relativi documenti).

Questione diversa è quella che riguarda, per esempio, la vendita di beni con **inizio del trasporto nel 2021**, ma per cui sono emesse fatture anticipate nel 2020. A rigore, è da ritenere che se al momento di emissione della fattura è già noto che l'invio del bene avverrà nel 2021, **il titolo di non imponibilità sia quello della futura esportazione** (articolo 8, D.P.R. 633/72 e non articolo 41, D.L. 331/93), nel presupposto che la fattura anticipata condivide la natura dell'operazione "che verrà". All'atto dell'esportazione, oltre alla documentazione richiesta dalla disciplina doganale, andranno presentate le fatture già emesse a titolo di acconto e quella di saldo (risoluzioni 525446/1975 e 125/1998). Ricordiamo che, a regime, diversamente dalle cessioni intracomunitarie, incassare un acconto da un soggetto UK per un'esportazione obbliga all'emissione della fattura per il relativo importo.

Sempre stando alle (future) cessioni all'esportazione, va ricordato che una **vendita con consegna in Italia** all'acquirente estero per successiva esportazione nel Regno Unito, implicherà il rispetto del **termine di 90 giorni** previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera b), D.P.R. 633/72. Sarà inoltre possibile avvalersi della non imponibilità Iva di cui alla lettera a) dello stesso comma, anche per le vendite con intervento del commissionario, fattispecie non prevista dall'articolo 41, Dl 331/93 (risoluzione 115/2001).

Quanto alla prova dell'avvenuto trasferimento della merce nel Regno Unito, valgono le stesse regole seguite per tutte le esportazioni (Mrn e notifica di uscita dal territorio UE).

Dal 2021, occorre prestare attenzione anche alle **operazioni triangolari**: se il **promotore inglese** acquista beni in Italia con consegna diretta, a cura del fornitore nazionale, al **cliente** del promotore



in altro paese UE, si ricade nelle triangolari con intervento di soggetto extraUE e **il cedente residente deve applicare l'IVA italiana** (circolare 13/1994). Una triangolare “comunitaria” è possibile solo se il promotore (extraUE) nomina un rappresentante fiscale in uno Stato membro, non essendo più possibile ricorrere all'identificazione diretta, ammessa solo per gli operatori unionali.

Per quanto riguarda infine le ulteriori conseguenze in **materia doganale** (documentazione, dazi, origine delle merci...), anche tenuto conto del recente accordo raggiunto tra la UE e il Regno Unito in materia, si invita la Spettabile Clientela a contattare i propri spedizionieri di riferimento.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Professionisti Associati